



27701-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -
Antonella Di Stasi
Emanuela Gai - Relatore -
Maria Beatrice Magro
Fabio Zunica

Sent. n. *uop*
CC - 24/06/2022
R.G.N. 4696/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 22/12/2021 della Corte d'appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria difensiva del Ministero dell'Economia e della Finanze;

letti i motivi aggiunti depositati nell'interesse del ricorrente;

letta la memoria difensiva dell'avv. (omissis) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio della Corte di cassazione, ha respinto l'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione.

24

2. Nel ripercorre la vicenda giudiziaria, nei limiti strettamente necessari per la valutazione dei motivi di ricorso, come riassunta nell'ordinanza impugnata, ^(omissis), _(omissis), a seguito di sentenza emessa in data il 10 maggio 2007 dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007) che, rigettando il ricorso della difesa, ha determinato l'irrevocabilità della pronuncia, è stato condannato in via definitiva alla pena di anni dieci di reclusione, per concorso esterno in associazione mafiosa, ai sensi degli artt. 110, 416- bis cod.pen., commesso dal 1979- 1988.

2.1. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna il ricorrente ha adito la Corte europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali che, con sentenza resa in data 14 aprile 2015 (Causa Contrada n. 3 c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 14 aprile 2015 ricorso n. 66655/13) ha riconosciuto che vi era stata la violazione di cui all'art. 7 della Convenzione, in particolare, ritenendo che la fattispecie del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso fosse chiara e prevedibile solo a partire dal 1994 - ovvero dal momento in cui interveniva la prima delle sentenze chiarificatrici delle Sezioni unite in questa materia (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 - 01) - riconoscendo, per il periodo successivo, la correttezza della configurazione dell'istituto in questione, così come elaborata dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671).

2.2. Per ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformazione dell'ordinamento interno alla decisione emessa il 14/04/2015 dalla Corte EDU nel caso Contrada contro Italia, ai sensi dell'art. 46 CEDU, il ricorrente ha attivato un giudizio di revisione europea davanti alla Corte di appello di Caltanissetta (revisione che, una volta respinta, era stata coltivata mediante ricorso per cassazione, cui però l'interessato aveva rinunciato,) e un ricorso per incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello di Palermo, oggetto di successivo ricorso per cassazione, deciso con la sentenza n. 43112 del 6/07/2017, Contrada, Rv. 273905, con la quale la Prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato «ineseguibile ed improduttiva di effetti penali», a seguito della decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015, la sentenza che era stata emessa nei confronti di ^(omissis) dalla Corte di appello di Palermo il 25 febbraio 2006, confermativa della condanna inflitta dal Tribunale (irrevocabilità in data 10 maggio 2007).

2.3. Il ricorrente ha poi attivato un altro incidente di esecuzione volto ad ottenere un indennizzo per la carcerazione subita (sia quella sofferta a titolo di

ge

custodia cautelare, sia la pena), indennizzo concesso dalla Corte di appello di Palermo che gli riconosceva la somma di € 667.000.

2.4. Questo provvedimento è stato annullato, a seguito di ricorso per cassazione del Procuratore generale di Palermo e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la pronuncia rescidente di Questa Corte (n. 7436 del 2021) che ha rilevato che la questione doveva essere decisa ai sensi delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alle luce dei principi che regolano il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ivi compreso l'accertamento del dolo o della colpa grave rilevante nella causazione della detenzione.

2.5. La sentenza di annullamento ha rilevato che l'ordinanza impugnata era affetta da plurimi vizi di motivazione e da violazione di legge, segnatamente: erroneamente la Corte d'appello aveva accolto l'incidente di esecuzione, così qualificato, correlandolo alla pronuncia della CEDU ed alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, ed illogicamente escluso il ricorso all'istituto della riparazione sul duplice rilievo errato che l'istituto attenga soltanto alla custodia cautelare, e che l'indennizzo da liquidare si rivelerebbe, sotto tale profilo, particolarmente riduttivo. Ha poi rilevato che il provvedimento aveva disatteso il principio secondo il quale il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita può fondarsi anche su di un erroneo ordine di esecuzione (sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996), così potendosi configurare, per analogia, il danno per "imputazione ingiusta" oggetto del caso in esame. Ha, altresì, posto in evidenza la compatibilità alle norme della Convenzione EDU della disciplina interna sulla riparazione per ingiusta detenzione, nella parte in cui subordina la corresponsione dell'indennizzo all'assenza di dolo o di colpa grave.

In tale ambito, ha ricordato che la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., affermando che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non si pone in contrasto con l'art. 5, par. 5 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo la previsione dell'art. 314 cod. proc. pen. che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, posto che l'indennizzo, come previsto dalla fonte sovranazionale citata, spetta soltanto a chi sia stato "vittima" di una detenzione in violazione dell'art. 5 cit.», e che una diversa interpretazione della norma internazionale finirebbe per contraddire il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e comportare una

94

violazione dell'art. 2 Cost. (Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris e altro, Rv. 235311), essendo il fondamento solidaristico e non già risarcitorio dell'istituto non seriamente discutibile (cfr. al riguardo Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, P.M. e Min tesoro in proc. Fusilli, Rv. 191149).

Così specificati i principi di diritto che delimitano l'ambito dell'annullamento, la sentenza rescindente ha, infine, rilevato che la Corte di appello aveva omesso ogni valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave del ricorrente, quali elementi ipoteticamente ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione e aveva omesso di affrontare l'aspetto della eventuale colpa lieve, espressamente posto in discussione dall'Avvocatura erariale con il terzo motivo di ricorso.

3. Così individuato l'ambito dell'annullamento e del perimetro del conseguente giudizio di rinvio, i giudici territoriali con il provvedimento qui impugnato hanno rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione.

L'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità" (Sez. Un., 26.6.2002, n. 34559, De Benedictis, Rv 22263), ha enucleato le condotte accertate nel giudizio di merito da cui ha tratto il convincimento della volontaria e consapevole messa a disposizione del ricorrente a favorire, proteggere e rafforzare l'attività del sodalizio criminoso mafioso che rappresenta, *illo tempore* come oggi, il nucleo essenziale della partecipazione nel reato associativo di cui all'art. 416- *bis* cod.pen. ed era razionalmente prevedibile per chiunque, sulla base di una valutazione *ex ante* ed improntata secondo *l'id quod plerumque accidit*, e tanto più per un funzionario di polizia con plurime esperienze investigative nel contrasto alla criminalità mafiosa, la reazione preventiva e sanzionatoria dello Stato.

94

4. Per l'annullamento dell'ordinanza, il difensore di (omissis) deduce i seguenti motivi di ricorso.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., art. 117 Cost. in riferimento all'art. 46 CEDU, mancanza di motivazione in relazione all'obbligo di esecuzione del giudica della Corte EDU.

La corte territoriale avrebbe pretermesso di considerare il dettato di cui all'art. 46 Cedu, a mente del quale lo Stato convenuto, riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione è chiamato a scegliere le misure generali e individuali allo scopo di mettere fine alla violazione accertata, ed avrebbe eluso il portato di tale disposizione essendo egli esclusivamente chiamato ad adottare tutte le misure idonee a eliminare e riparare le conseguenze lesive, avendo accertato, la Corte EDU, in via definitiva, che (omissis) ha subito una detenzione tale da integrare un trattamento inumano e degradante (violazione dell'art. 3 CEDU) ed è stato sottoposto ad una condanna per un reato che non esisteva (violazione dell'art. 7 CEDU). Di conseguenza il ricorrente avrebbe diritto, ai sensi dell'art. 46 CEDU, di godere di tutti i possibili interventi idonei a eliminare il pregiudizio subito dovendo il ricorrente essere posto nelle stesse condizioni in cui si troverebbe se la violazione della norma convenzionale non fosse stata commessa. L'istituto della riparazione dell'ingiusta detenzione dovrebbe essere modulato per dare esecuzione alla sentenza della Corte edu che aveva accertato la violazione di una norma sostanziale. In tale ambito, la ricerca di cause ostative alla *restitutio in integrum* sarebbe in contrasto con il portato dell'art. 46 CEDU che a fronte dell'accertamento di una violazione della norma convenzionale non consente di frapporre alcun ostacolo all'obbligo di conformazione.

- Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., art. 191 cod.proc.pen. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle cause ostative.

L'ordinanza impugnata, nel ritenere la sussistenza di cause ostative, avrebbe violato l'art. 191 cod.proc.pen. dal momento che le fonti di prova utilizzate sarebbe inutilizzabili in quanto formate nell'ambito di un procedimento penale dichiarato illegittimo dalla Corte EDU prima e poi dalla sentenza della Corte di cassazione, n. 43112/2017. Il ricorrente non solo non avrebbe dovuto essere condannato, ma, a monte, neppure avrebbe dovuto essere sottoposto a procedimento penale per un reato che non esisteva. Di conseguenza non potrebbe configurarsi alcun nesso di causa tra le condotte, eventualmente dolose o colpose, e la condanna patita per condotte che non erano previste dalla legge al momento della sua commissione.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., art. 117 Cost. in riferimento all'art. 6, par. 2 CEDU, in relazione all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente.

La pretesa della Corte territoriale di tenere ferme "le fonti di prova" che hanno condotto i giudici del merito ad affermare la penale responsabilità dell'imputato risulterebbe altresì illegittima sotto un ulteriore profilo. Per effetto della pronuncia della Corte di legittimità che, conformandosi ex art.46 CEDU alla pronuncia della Corte europea, ha dichiarato improduttiva di effetti penali la sentenza che ha condannato a suo tempo (omissis) , detta sentenza è stata cancellata ed ha perso così ogni efficacia e autorità sul piano giudiziario. Tra gli effetti della stessa, che sono venuti a meno, dovrebbe essere ricompreso, secondo il ricorrente, anche quello dell'accertamento legale della responsabilità di (omissis) in relazione ai fatti oggetto del processo. Con la conseguenza che qualsiasi affermazione con cui si possa anche solo supporre una qualsivoglia responsabilità del ricorrente, con riferimento alle condotte materiali oggetto del processo, si risolverebbe in una violazione della presunzione di innocenza sancita dall'articolo 6 par. 2 Cedu e, dunque, in una nuova violazione del dettato convenzionale. Infine, sarebbe evidente il contrasto venutosi a creare all'interno della Corte di Cassazione che, da un lato, con la sentenza numero 43112 del 2017, ha affermato la sussistenza di un obbligo dei giudici italiani di conformarsi alle decisioni della Corte EDU e con la sentenza n. 7436 del 2021 ha ritenuto che rimangono ferme le fonti di prova che hanno condotto i giudici di merito ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, riconoscendo che le stesse possono, quindi, essere apprezzate liberamente dal giudice nazionale nell'ambito del procedimento della riparazione per ingiusta detenzione. Il palese contrasto, unitamente alla particolare importanza della tematica, renderebbe opportuno, qualora detta Corte non intenda autonomamente aderire all'orientamento rappresentato dalla prima delle due decisioni, rimettere la decisione alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va disatteso, perché infondato, il primo motivo di ricorso (unitamente al primo motivo aggiunto) di violazione di legge, tenuto conto del perimetro di cognizione dell'odierno giudizio come delineato dalla pronuncia rescindente di Questa Corte di legittimità n. 7436 del 2021.

Non è più oggetto di questo giudizio la questione dell'obbligo di esecuzione della pronuncia della CEDU ai sensi dell'art. 46 CEDU (limitatamente alla violazione

del par. 7, non essendo mai stata riconosciuta la violazione del par. 3), che ha trovato affermazione a seguito del procedimento concluso con la sentenza n. 43112 del 06/07/2017.

In questa sede, viene in rilievo unicamente un profilo squisitamente di diritto interno, che concerne le condizioni di applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. ovvero la valutazione delle condizioni di applicabilità della riparazione dell'ingiusta detenzione nel caso (omissis). Diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione che trova, a sua volta, il presupposto giuridico nella rilevata violazione sostanziale del par. 7 della CEDU il quale esprime il principio dell'irretroattività della legge penale e di *nulla poena sine previa lege*.

1.1. La sentenza rescindente è sul punto chiara: al giudice del rinvio era demandata la verifica dei presupposti di cui agli artt. 314-315 cod.proc.pen. per riconoscere al (omissis) un indennizzo, in applicazione delle disposizioni di un istituto di diritto interno ritenuto compatibile con le norme sovranazionali. Già la pronuncia della Corte di cassazione Prima Sezione aveva affermato: «L'incidente di esecuzione regolato dagli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. costituisce strumento appropriato per l'attuazione di una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo quando questa non impone la riedizione del processo per violazione dell'art. 6 della Convenzione, realizzabile con lo strumento della "revisione europea" (Corte cost. n. 113 del 2011), ma la mera rimozione degli effetti pregiudizievoli della condanna, alla quale il giudice dell'esecuzione è senz'altro abilitato fino a quando non si sia esaurito il rapporto esecutivo (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, Rv. 273906 - 01):»

Del resto, anche la stessa sentenza n. 43112/2017 evidenzia che "non vi è in effetti alcuno spazio per revocare il giudicato di condanna presupposto, la cui eliminazione non è richiesta, né direttamente né indirettamente, dalla Corte EDU, com'è desumibile - oltre che dall'assenza di riferimenti testuali ad una tale possibilità - dalle statuizioni relative al rigetto della domanda di equa soddisfazione, rilevante ai sensi dell'art. 41 CEDU, contenute nel punto 4 del dispositivo della decisione in esame. La decisione della Corte EDU non richiede né lascia spazio per interventi residui del giudice italiano, differenti da quelli adottabili in questa sede ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., occupandosi esaustivamente di tutti i profili censori sollevati da (omissis) nel giudizio svoltosi in sede sovranazionale, riguardanti, oltre alla violazione dell'art. 7 CEDU, la domanda di equa soddisfazione - di cui si è detto - e i danni patiti per effetto del processo conclusosi con la sentenza irrevocabile presupposta" (sent. n. 43112/2017, cit.).

94

1.2. Il presente giudizio rimane, pertanto, confinato entro il perimetro, delineato dalla sentenza rescidente, della verifica della sussistenza del dolo o colpa grave quale ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo, non essendovi spazio alcuno per ritenere che il giudizio intrapreso sia, come invocato dalla difesa del (omissis) nel primo motivo (e nel primo motivo aggiunto), un giudizio volto alla c.d. *restitutio in integrum*, essendo stata la questione dell'esecuzione del giudicato CEDU già compiutamente definita dalla sentenza della Prima sezione n. 43112 del 2017. Né sussiste alcun contrasto tra pronunce di Questa Corte di legittimità come sostenuto nel terzo motivo, proprio perché afferiscono ad ambiti distinti, per cui consegue la mancanza dei presupposti per la rimessione della decisione alle Sezioni Unite, come richiesto dalla difesa del ricorrente.

1.3. Va, infatti, rilevata l'infondatezza dell'argomentazione difensiva che, muovendo dall'errato presupposto secondo cui sarebbe stato revocato il giudicato, ritiene che l'intero processo sarebbe illegale e per tale via pretende che la pronuncia sull'istanza di riparazione per ingiusta detenzione rappresenti una nuova pronuncia conformativa della decisione della Corte EDUE, ulteriore a quella (n. 43112 del 2017) che ha già dato esecuzione alla sentenza CEDU e, nel dare esecuzione, ha chiarito come non vi fossero rimedi esperibili diversi.

Nel quadro delle disposizioni di matrice convenzionale, lo Stato aderente alla Convenzione è, infatti, libero di individuare i mezzi dell'ordinamento interno attraverso cui dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU.

Nel caso di specie, dovendo far cessare gli effetti lesivi della violazione accertata della norma sostanziale dell'art. 7, (Corte cost. n. 49 del 2015 e n. 210 del 2013) lo Stato italiano ha dato esecuzione con la menzionata pronuncia del 2017, di Questa Corte di legittimità, che ha dichiarato inesequibile e improduttiva degli effetti penali la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente dalla Corte d'appello di Palermo in data 25/02/2006.

Da cui l'infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui l'ordinanza impugnata, che ha individuato profili di dolo e colpa grave ostativi alla riparazione della ingiusta detenzione, sarebbe incompatibile con il portato della norma di cui all'art. 46 CEDU che impone al giudice nazionale la *restitutio in integrum* dell'interessato.

2. Deve quindi essere delimitata la questione oggetto del presente giudizio, che attiene unicamente all'applicazione di un istituto di diritto interno della riparazione per ingiusta detenzione, regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 314 e

ss. cod.proc.pen., che ha fondamento solidaristico avendo il legislatore ritenuto di assicurare un ristoro a chi abbia "patito", e non concorso a determinare con la propria condotta dolosa o colposa, l'applicazione di un provvedimento restrittivo ingiusto, e alla stregua delle quali deve essere scrutinato il ricorso del (omissis) per effetto della sentenza rescindente.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata si è attenuta all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità" (Sez. Un., 26.6.2002, n. 34559, De Benedictis, Rv 22263), ed ha enucleato le condotte accertate nel giudizio di merito da cui ha tratto il convincimento della ricorrenza della causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2.1. L'ordinanza impugnata ha individuato i comportamenti gravemente colposi del ricorrente (cfr. pag. 19- 28), tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'omessa indicazione in un incontro tra il vice-questore (omissis) e l'avv. (omissis), l'allontanamento dall'Italia di (omissis), esponente di famiglie mafiose, coinvolto nel finto sequestro di (omissis) ed il tentativo di condizionare l'operato del commissario (omissis), oltre altri episodi accertati dai quali ha tratto il convincimento della volontaria e consapevole messa a disposizione del ricorrente a favorire, proteggere e rafforzare l'attività del sodalizio criminoso mafioso che rappresenta, *illo tempore* come oggi, il nucleo essenziale della partecipazione nel reato associativo di cui all'art. 416 *bis* cod.pen.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto che era razionalmente prevedibile per chiunque, sulla base di una valutazione *ex ante* ed improntata secondo *l'id quod plerumque accidit*, e tanto più per un funzionario di polizia con plurime esperienze investigative nel contrasto alla criminalità mafiosa, la reazione preventiva e sanzionatoria dello Stato (cfr. pag. 30-31).

Ora, l'ordinanza impugnata ha individuato i comportamenti, accertati nei giudizi, che ha ritenuto costituire ostacolo, perché gravemente colposi, per il

•
•
riconoscimento dell'indennizzo, in quanto sinergici rispetto al reato di partecipazione nel reato associativo di stampo mafioso.

2.2. Ritiene il Collegio che i giudici di appello nel pervenire a tale conclusione abbiano errato nel ritenere sussistente il dolo e colpa grave in rapporto al diverso, e mai contestato, delitto di partecipazione nel reato associativo di stampo mafioso, considerato che il ricorrente è stato processato e condannato per il diverso reato di concorso esterno nel reato associativo, la cui configurabilità è stata, tuttavia, esclusa dalla Corte Edu per incertezza descrittiva e imprevedibilità di configurazione giuridica all'epoca dei fatti.

Qui si annida l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale, che pure aveva evidenziato nell'ordinanza qui impugnata elementi sintomatici di condotte di favoreggiamento in alcuni comportamenti di (omissis) (cfr. pagg. 18- 28) e tale errore, ha determinato una violazione sostanziale di cui all'art. 7 CEDU (*nulla pena sine lege*).

Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015, Singh, Rv. 264680 - 01, Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Rv. 259151 - 01).

3. Quanto al caso in scrutinio, che ha indubbi aspetti peculiari derivanti dalla vicenda giudiziaria sottostante, ritiene, il Collegio, che, fermo l'ambito dell'annullamento della sentenza rescindente, che aveva demandato al giudice del rinvio l'accertamento del dolo o colpa grave, fermi i principi ermeneutici che regolano i procedimenti per la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ordinanza impugnata abbia operato un'interpretazione ermeneutica non consentita là dove ha collegato le condotte accertate, che ha ritenuto rilevanti e sinergiche nella causazione della privazione della libertà prima e della pena poi, al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, reato mai contestato al ricorrente.

Ciò non significa ancora che sussistano i presupposti, la cui verifica era già stata demandata ai giudici con la sentenza rescindente, per il riconoscimento del diritto all'equa riparazione, ma tale verifica andava compiuta, come richiesto dalla pronuncia di annullamento, alla luce dei principi sopra enunciati che costituiscono lo *ius receptum* in questa materia.

gef

3.1. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata dovendo, il giudice del nuovo rinvio, sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto indicati nell'ordinanza impugnata, determinare la ricorrenza del dolo o colpa grave, causa ostativa alla riparazione, in relazione non già alla fattispecie di reato di partecipazione all'associazione mafiosa, mai contestata e rispetto la quale il ricorrente non si è mai difeso nel processo, bensì rispetto a condotte sinergiche al favoreggiamento sia delle singole vicende accertate (ed elencate nell'ordinanza impugnata), sia dell'associazione mafiosa.

Al giudice del rinvio è richiesto di valutare, sulla scorta delle individuate condotte ritenute rilevanti, già evidenziate nell'ordinanza impugnata, con autonomo giudizio, se le stesse con giudizio *ex ante* rendevano prevedibile l'intervento dello Stato in relazione alla diversa fattispecie di reato di favoreggiamento.

Rispetto a tale fattispecie il (omissis) si era, del resto, pienamente difeso, come risulta dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Contrada, Rv. 225566, e nella seconda sentenza di legittimità (Sez. 6, n. 542 del 10/05/2006, Contrada, Rv. 238242).


6. Alla luce di quanto esposto, s'impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte d'appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso il 24/06/2022

Il Consigliere estensore

Emanuela Gai


Il Presidente

Elisabetta Rosi
